**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento**

►B

# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2470 DELLA COMMISSIONE

**del 14 dicembre 2022**

**che definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l'attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi [(ECRIS-TCN)**

(GU L 322 del 16.12.2022, pag. 107)

Modificata da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►M1 | Decisione di esecuzione (UE) 2025/2281 della Commissione del 13 de novembre 2025 | L 2281 | 1 | 14.11.2025 |

▼B

# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2470 DELLA COMMISSIONE

**del 14 dicembre 2022**

**che definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l'attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi [(ECRIS-TCN)**

*Articolo 1*

**Inserimento dei dati in ECRIS-TCN**

Nell'inserire i dati in ECRIS-TCN conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il modello di dati di cui alla sezione I dell'allegato della presente decisione.

Le specifiche tecniche per gli elementi di dati compresi nel modello di dati sono coerenti con il modello di dati per l'attuazione di riferimento ECRIS di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

*Articolo 2*

**Trattamento dei dati**

▼M1

1. Se in una registrazione di dati (record) creata in ECRIS-TCN conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816 sono inclusi dati alfanumerici insieme a dati relativi alle impronte digitali o all'immagine del volto di una persona, o insieme a entrambi, i dati alfanumerici sono collegati ai corrispondenti dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

▼B

2. L'algoritmo di compressione delle immagini delle impronte digitali da utilizzare segue le raccomandazioni dell'Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia («NIST»).

I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 500 ppi devono essere compressi utilizzando l'algoritmo WSQ (ISO/IEC 19794-5: 2005).

I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 1 000 ppi devono essere compressi utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1) e il sistema di codifica.

Il grado di compressione da ottenere è 15:1.

3. La sostituzione o l'aggiornamento in ECRIS-TCN dei dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 4, paragrafo 7, sono preceduti dall'esito positivo della verifica dell'identità da parte dell'autorità centrale dello Stato membro di condanna. Le specifiche tecniche per tale sostituzione o aggiornamento sono stabilite conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell'architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816.

▼M1

4. L'algoritmo di compressione delle immagini del volto da utilizzare segue le raccomandazioni dell'Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia («NIST»).

▼M1

Le immagini del volto sono compresse una sola volta alle seguenti condizioni di compressione:

a) utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPG (ISO/IEC 10918) o JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) e il sistema di codifica;

b) grado di compressione delle immagini massimo consentito pari a 20:1.

*Articolo 2* bis

**Meccanismo di verifica della qualità dei dati**

1. Nell'inserire o modificare in ECRIS-TCN dati alfanumerici, dati relativi alle impronte digitali o immagini del volto, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza un meccanismo di verifica della qualità dei dati o un suo equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS di cui all'articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816.

2. Il meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 è integrato nell'attuazione di riferimento ECRIS, sviluppato come applicazione software e istituito nel sistema centrale ECRIS-TCN.

3. eu-LISA è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e dell'aggiornamento del meccanismo di verifica della qualità dei dati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816.

4. Qualora non si avvalgano del meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 e utilizzino invece l'equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS, gli Stati membri provvedono affinché questo assicuri una verifica della qualità dei dati alfanumerici, dei dati relativi alle impronte digitali e delle immagini del volto pari a quella del meccanismo di verifica della qualità dei dati.

▼B

*Articolo 3*

**Qualità alfanumerica dei dati**

▼M1

_____

▼B

3. Il processo di verifica della qualità dei dati si applica all'inserimento o alla modifica di tutti i dati alfanumerici e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) tutti i campi obbligatori sono compilati o recano il valore «Ignoto»;

b) quando un nome contiene il valore «Ignoto», il cognome non deve recare lo stesso valore «Ignoto» e viceversa, a meno che non si disponga, per la stessa persona, di uno pseudonimo, di un nome o un cognome di alias, o di impronte digitali;

c) l'elemento di dati «Cittadinanza/cittadinanze» nel messaggio in arrivo dello Stato membro di condanna è verificato sulla base di un elenco predefinito di paesi, ma può contenere uno dei valori «Ignoto» o «Apolide».

▼B

4. Non è creata una nuova registrazione di dati se una registrazione contenente dati alfanumerici identici è già stata creata in ECRIS-TCN dallo stesso Stato membro, in particolare se esiste già lo stesso codice di riferimento dello stesso Stato membro.

Nel confrontare l'identicità delle registrazioni di dati, si tiene conto solo degli elementi di dati alfanumerici contrassegnati come pertinenti per tale confronto nel modello di dati di cui alla sezione I dell'allegato.

Ai fini di tale confronto non sono presi in considerazione gli elementi di dati alfanumerici vuoti nelle registrazioni di dati da raffrontare.

5. Qualora una registrazione contenga dati alfanumerici non conformi alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4, tale registrazione è rifiutata integralmente da ECRIS-TCN e non è conservata né trattata.

*Articolo 4*

**Qualità dei dati relativi alle impronte digitali**

▼M1

_____

4. Ai fini del processo di verifica della qualità dei dati, gli Stati membri utilizzano almeno la versione 2.0 della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality).

▼B

5. Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutti i dati relativi alle impronte digitali inseriti o modificati in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) i dati relativi alle impronte digitali comprendono fino a dieci impronte digitali individuali, piatte, rollate o entrambe

b) tutte le impronte digitali sono etichettate;

c) i dati relativi alle impronte digitali sono acquisiti mediante scansione diretta (live-scan) o sono inchiostrati su carta, a condizione che quelli rilevati con quest'ultima modalità siano scansionati con la risoluzione richiesta e con la stessa qualità;

d) i dati relativi alle impronte digitali sono forniti in un unico file contenente le immagini dattiloscopiche digitali (file NIST) e sono trasmessi conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente);

e) il file NIST consente l'inserimento di informazioni complementari quali le condizioni di registrazione delle impronte digitali, il metodo utilizzato per l'acquisizione delle immagini delle impronte digitali individuali e il valore di qualità calcolato dagli Stati membri durante il processo di verifica della qualità dei dati;

f) i dati relativi alle impronte digitali hanno una risoluzione nominale di 500 o 1000 ppi (e uno scarto tollerato di +/- 10 ppi) e 256 livelli di grigio;

▼B

g) i dati relativi alle impronte digitali soddisfano le soglie di qualità che saranno determinate dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.

6. Quando interrogano ECRIS-TCN in base a dati relativi alle impronte digitali per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano, ove possibile, dati relativi alle impronte digitali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere d) e f).

7. I dati relativi alle impronte digitali, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 8, inseriti o modificati in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, sono rifiutati integralmente da ECRIS-TCN e non sono conservati né trattati.

8. Per quanto riguarda le registrazioni di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/816, i dati relativi alle impronte digitali che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono conservati in ECRIS-TCN, ma possono essere utilizzati dalle autorità competenti soltanto per confermare l'identità di un cittadino di paese terzo identificato grazie all'interrogazione con dati alfanumerici. All'atto dell'inserimento di tali registrazioni di dati in ECRIS-TCN, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede affinché tali registrazioni di dati siano chiaramente distinguibili dalle altre.

▼M1

*Articolo 4* bis

**Qualità delle immagini del volto**

1. Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutte le immagini del volto inserite o modificate in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) una sola immagine del volto è fornita nel file NIST ed è trasmessa conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015, o a qualsiasi versione più recente disponibile;

b) le immagini del volto sono in scala di grigi, a colori o ad infrarossi vicini;

c) la qualità delle immagini del volto è basata sui requisiti per le immagini di tipo frontale di cui alla norma ISO/CEI 19794-5:2011 o qualsiasi versione più recente disponibile);

d) il file NIST consente l'inserimento di informazioni complementari, compresa la data in cui è stata acquista l'immagine;

e) le immagini del volto, in modalità ritratto, hanno una risoluzione minima di 600 x 800 pixel e una risoluzione massima di 1 200 x 1 600 pixel;

f) il volto occupa uno spazio all'interno dell'immagine che garantisce un minimo di 120 pixel tra il centro di ciascun occhio.

▼M1

2. Le immagini del volto, inserite o modificate in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, sono rifiutate da ECRIS-TCN e non sono né conservate né trattate.

▼B

*Articolo 5*

**Accesso e interrogazione di ECRIS-TCN**

1. Quando interrogano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano il modello di dati di cui alla sezione II dell'allegato della presente decisione.

2. Nell'effettuare l'interrogazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti compilano tutti gli elementi di dati che hanno a disposizione per identificare il cittadino di paese terzo interessato. Fra gli elementi di dati contrassegnati a tal fine nel modello di dati di cui alla sezione II dell'allegato ne sono scelti almeno tre, tranne nel caso in cui l'interrogazione non contenga le immagini dattiloscopiche digitali (il file NIS).

3. A seguito dei collaudi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816, effettuati durante la fase di attuazione, sono stabilite le seguenti specifiche tecniche:

a) l'elenco dei campi di dati relativi ai dati che possono essere utilizzati per una ricerca inesatta;

b) le condizioni a cui un risultato di ricerca deve essere considerato una corrispondenza, tenendo conto dei requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN di cui alla sezione III dell'allegato e del livello accettabile di falsi positivi e falsi negativi.

4. Il numero di registrazioni ottenibili a seguito di un'interrogazione non è superiore a dieci per Stato membro. Se del caso, possono essere imposte ulteriori restrizioni al numero di registrazioni ottenibili.

5. Salvo disposizione contraria del regolamento (UE) 2019/816, le autorità centrali hanno accesso in qualsiasi momento a tutti i dati da esse inseriti in ECRIS-TCN, compreso l'accesso simultaneo a più registrazioni di dati.

6. A eu-LISA sono trasmessi gli elenchi delle qualifiche del personale autorizzato ad accedere a ECRIS-TCN, stabiliti dalle autorità competenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/816, nonché i relativi aggiornamenti.

*Articolo 6*

**Conservazione dei registri (log) e relativo accesso**

1. eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili della fornitura dell'infrastruttura e degli strumenti necessari per registrare le operazioni di trattamento dei dati in ECRIS-TCN conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, in particolare degli strumenti per aggregare e consultare i registri

▼B

eu-LISA, in consultazione con il gruppo consultivo di ECRIS-TCN di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/816 («gruppo consultivo di ECRIS-TCN»), e le autorità competenti hanno altresì la responsabilità di specificare le loro rispettive norme, prassi e procedure in materia di registri, tra cui il formato specifico degli archivi di registri e la procedura per la loro condivisione.

2. eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili dell'attuazione delle loro rispettive norme e procedure di cui al paragrafo 1. Tale attuazione comprende:

a) l'ispezione dei registri in risposta a incidenti e, ove possibile, in modo proattivo;

b) i compiti di gestione dei registri, quali l'archiviazione, la conservazione sicura, l'elevata disponibilità e la protezione dall'accesso non autorizzato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/816.

3. eu-LISA ha la responsabilità di mettere i registri a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4. Le autorità competenti sono responsabili della conservazione dei loro rispettivi registri di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, della loro gestione e della loro trasmissione a eu-LISA, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma.

5. Ogni registro delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN contiene, come minimo, una registrazione cronologica che fornisce prove documentali della sequenza di attività che hanno interessato in qualsiasi momento un'operazione, una procedura o un evento specifici.

6. eu-LISA e le autorità competenti definiscono il loro rispettivo elenco di personale autorizzato ad accedere ai registri delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN e delle relative qualifiche conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816.

*Articolo 7*

**Statistiche**

1. L'archivio centrale di relazioni e statistiche istituito e attuato da eu-LISA a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 e l'attuazione di riferimento ECRIS producono statistiche riguardanti la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l'attuazione di riferimento ECRIS, conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche sulle attività:

a) per quanto riguarda gli indicatori di utilizzo del sistema:

   i) numero di registrazioni di dati create riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

   ii) numero di registrazioni di dati modificate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

▼B

iii) numero di registrazioni di dati cancellate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

iv) numero di visualizzazioni delle proprie registrazioni di dati da parte delle autorità centrali a norma dell'articolo 5, paragrafo 5;

v) numero di interrogazioni riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

b) per quanto riguarda gli indicatori dei dati:

i) numero di registrazioni nella banca dati;

ii) numero di registrazioni contenenti impronte digitali;

▼M1

iii) numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, per le condanne per un reato di terrorismo o per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240;

▼B

iv) rapporto sulla presenza di dati alfanumerici;

v) rapporto sull'esattezza della data di nascita;

vi) numero di registrazioni non accettate ai fini dell'inserimento;

vii) numero di dati relativi alle impronte digitali non accettati ai fini dell'inserimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della presente decisione;

▼M1

viii) numero di registrazioni contenenti l'immagine del volto;

ix) numero di registrazioni contenenti l'immagine del volto non accettate ai fini dell'inserimento a norma dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 2, della presente decisione;

▼B

c) per quanto riguarda gli indicatori di efficacia della corrispondenza:

i) numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca esatta relativa agli Stati membri di condanna;

ii) numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca inesatta relativa agli Stati membri di condanna;

iii) numero di ricerche esatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;

iv) numero di ricerche inesatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;

v) numero di riscontri positivi a una ricerca esatta, sulla base di successive richieste ECRIS;

vi) numero di riscontri positivi a una ricerca inesatta, sulla base di successive richieste ECRIS;

▼B

d) altri indicatori

i) quale autorità competente ha effettuato la ricerca;

ii) scopo della ricerca a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, specificato per ciascuna autorità competente che l'ha effettuata.

3. Se del caso, le statistiche di cui al paragrafo 2 sono prodotte separatamente per ciascuna autorità competente.

4. Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche tecniche, per quanto riguarda gli indicatori della qualità del servizio:

a) rapporto successo/insuccesso delle richieste;

b) disponibilità del sistema;

c) statistiche sui tempi di risposta per ogni caso d'uso supportato dal sistema.

5. Le statistiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono prodotte quotidianamente.

6. Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all'articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che esso permetta di produrre le stesse statistiche dell'attuazione di riferimento ECRIS.

*Articolo 8*

**Requisiti di prestazione di ECRIS-TCN**

1. I requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN per la creazione, la modifica, la cancellazione e la visualizzazione delle registrazioni di dati nonché per la ricerca di uno Stato membro di condanna sono stabiliti nella sezione III dell'allegato.

2. eu-LISA monitora a livello centrale la prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali in ECRIS-TCN a partire dai dati inseriti dagli Stati membri in ECRIS-TCN, sulla base di un campione rappresentativo di casi.

3. Il monitoraggio di cui al paragrafo 2 è svolto periodicamente, e almeno una volta al mese. eu-LISA trasmette agli Stati membri relazioni su tale monitoraggio.

4. Il processo di misurazione della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è automatizzato quanto più possibile e non consente l'identificazione individuale. Tale processo è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.

5. Nel processo di monitoraggio della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è applicato l'indicatore di esattezza «Tasso di insuccesso nell'inserimento», che riguarda la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente.

▼B

L'obiettivo di esattezza per tale indicatore è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.

*Articolo 9*

**Requisiti di disponibilità e recuperabilità di ECRIS-TCN**

1. Il sistema centrale ECRIS-TCN ha un rapporto di disponibilità di almeno il 97,6 %, calcolato su un anno. La manutenzione programmata ha luogo al di fuori dell'orario di ufficio di eu-LISA e delle autorità centrali.

2. L'operatività di ECRIS-TCN è mantenuta in caso di potenziali eventi perturbatori o situazioni avverse in conformità dei valori del tempo massimo di ripristino approvati da eu-LISA e dagli Stati membri a seguito di un processo di analisi dell'impatto operativo condotto su base annuale.

3. eu-LISA garantisce che i dati inclusi in ECRIS-TCN possano essere ripristinati in caso di potenziali eventi perturbatori o situazioni avverse, in conformità dei valori del tempo massimo di ripristino approvati da eu-LISA e dagli Stati membri, come specificato in un processo di analisi dell'impatto operativo condotto su base annuale.

*Articolo 10*

**Infrastruttura di comunicazione per ECRIS-TCN**

1. L'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è la rete EuroDomain di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA), composta dal punto di accesso TESTA EuroDomain (TAP) e dalla dorsale europea TESTA. Qualsiasi ulteriore sviluppo della stessa o di una rete sicura alternativa garantisce che l'infrastruttura di comunicazione esistente continui a soddisfare i necessari requisiti di sicurezza stabiliti conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell'architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816, nonché nello stesso regolamento ECRIS-TCN.

2. Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 15, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento ECRIS-TCN, fintanto che l'infrastruttura di comunicazione per ECRIS-TCN è la rete EuroDomain TESTA, il punto di accesso centrale nazionale per ECRIS-TCN è inteso come il punto di accesso TESTA EuroDomain (TAP).

*Articolo 11*

**Software di interfaccia**

Le specifiche tecniche del software di interfaccia sono stabilite conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell'architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816.

▼B

*Articolo 12*

**Elaborazione delle specifiche tecniche**

eu-LISA, in consultazione con il gruppo consultivo di ECRIS-TCN, è responsabile dell'elaborazione delle specifiche tecniche dettagliate di ECRIS-TCN di cui all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 5, lettera g), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 11, conformemente ai requisiti stabiliti nella presente decisione.

*Articolo 13*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼B

*ALLEGATO*

I. **Inserimento dei dati nel modello di dati ECRIS-TCN per il messaggio «Inviare dati»**

Nell'inserire o modificare i dati nell'ECRIS-TCN conformemente al regolamento (UE) 2019/816, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il modello di dati figurante nella tabella in appresso. Secondo le necessità possono essere inclusi anche elementi tecnici aggiuntivi.

| Elemento di dati | Tipo di dati | Valore «Ignoto» possibile |
|---|---|---|
| [Stato membro di condanna]: Stato membro | Obbligatorio | N/A ([1]) |
| [Stato membro di condanna]: Autorità centrali degli Stati membri | Obbligatorio | N/A |
| [Persona di contatto]: Nome/nomi | Facoltativo | N/A |
| [Persona di contatto]: Cognome | Facoltativo | N/A |
| [Persona di contatto]: Secondo cognome | Facoltativo | N/A |
| [Persona di contatto]: Telefono | Facoltativo | N/A |
| [Persona di contatto]: fax | Facoltativo | N/A |
| [Persona di contatto]: E-mail: | Obbligatorio | N/A |
| Username del funzionario | Obbligatorio | N/A |
| Codice di riferimento dello Stato membro (*) | Obbligatorio | No |
| Identificativo univoco ([2]) | Obbligatorio | No |
| Marca temporale dell'invio del registro di dati da ECRIS RI o dal software nazionale di implementazione al sistema centrale ECRIS-TCN | Obbligatorio | N/A |
| Cognome/cognomi (*) | Obbligatorio | Sì |
| Nome/nomi (*) | Obbligatorio | Sì |
| Nome e cognome completi (*) | Facoltativo | No |
| Data di nascita (*) | Obbligatorio | Sì |
| Luogo di nascita: [Luogo]: Paese (*) | Obbligatorio | Sì |
| Luogo di nascita: [Luogo]: Città (*) | Obbligatorio | Sì |
| Luogo di nascita: [Luogo]: Suddivisione amministrativa (*) | Facoltativo | No |
| Luogo di nascita: [Luogo]: Codice della città (*) | Facoltativo | No |

▼B

| Elemento di dati | Tipo di dati | Valore «Ignoto» possibile |
|---|---|---|
| Cittadinanza/cittadinanze (*) | Obbligatorio | Sì |
| Genere (*) | Obbligatorio | Sì |
| Cognome/cognomi precedenti (*) | Obbligatorio se applicabile ([3]) | Sì |
| Nome/nomi precedenti (*) | Obbligatorio se applicabile ([4]) | Sì |
| Cognome/cognomi della madre (*) | Facoltativo | No |
| Nome/nomi della madre (*) | Facoltativo | No |
| Cognome/cognomi del padre (*) | Facoltativo | No |
| Nome/nomi del padre (*) | Facoltativo | No |
| Numero di identità (*) | Facoltativo | No |
| [Documento di identificazione]: Categoria di identificazione (*) | Facoltativo | No |
| [Documento di identificazione]: Numero del documento di identificazione (*) | Facoltativo | No |
| [Documento di identificazione]: Tipo di documento di identificazione (*) | Facoltativo | No |
| [Documento di identificazione]: Denominazione dell'autorità di rilascio del documento di identificazione | Facoltativo | No |
| [Documento di identificazione]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio (*) | Facoltativo | No |
| [Documento di viaggio] ([5]): Numero del documento di viaggio (*) | Facoltativo | No |
| [Documento di viaggio]: Tipo di documento di viaggio (*) | Facoltativo | No |
| [Documento di viaggio]: Denominazione dell'autorità di rilascio del documento di viaggio (*) | Facoltativo | No |
| [Documento di viaggio]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio (*) | Facoltativo | No |
| Pseudonimo | Facoltativo | No |
| [Alias]: Nome/nomi dell'alias | Facoltativo | No |
| [Alias]: Cognome/cognomi dell'alias | Facoltativo | No |
| [Alias]: Nome e cognome completi dell'alias | Facoltativo | No |
| [Alias]: Genere dell'alias | Facoltativo | No |

▼B

| Elemento di dati | Tipo di dati | Valore «Ignoto» possibile |
|---|---|---|
| [Alias]: Luogo di nascita dell'alias: [Luogo]: Paese | Facoltativo | No |
| [Alias]: Luogo di nascita dell'alias: [Luogo]: Città | Facoltativo | No |
| [Alias]: Luogo di nascita dell'alias: [Luogo]: Suddivisione amministrativa | Facoltativo | No |
| [Alias]: Luogo di nascita dell'alias: [Luogo]: Codice della città | Facoltativo | No |
| [Alias]: Data di nascita | Facoltativo | No |
| [Alias]: Cittadinanza/cittadinanze dell'alias | Facoltativo | No |
| [Alias]: Nome/nomi della madre dell'alias | Facoltativo | No |
| [Alias]: Cognome/cognomi della madre dell'alias | Facoltativo | No |
| [Alias]: Nome/nomi del padre dell'alias | Facoltativo | No |
| [Alias]: Cognome/cognomi del padre dell'alias | Facoltativo | No |
| [Alias]: [Documento di identificazione] dell'alias: Numero del documento di identificazione | Facoltativo | No |
| [Alias]: [Documento di identificazione] dell'alias: Tipo di documento di identificazione | Facoltativo | No |
| [Alias]: [Documento di identificazione] dell'alias: Denominazione dell'autorità di rilascio del documento di identificazione | Facoltativo | No |
| [Alias]: [Documento di identificazione] dell'alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio | Facoltativo | No |
| [Alias]: [Documento di viaggio] dell'alias: Numero del documento di viaggio | Facoltativo | No |
| [Alias]: [Documento di viaggio] dell'alias: Tipo di documento di viaggio | Facoltativo | No |
| [Alias]: [Documento di viaggio] dell'alias: Denominazione dell'autorità di rilascio del documento di viaggio | Facoltativo | No |
| [Alias]: [Documento di viaggio] dell'alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio | Facoltativo | No |
| Immagini digitalizzate delle impronte digitali (file NIST) | Facoltativo | No |

▼B

| Elemento di dati | Tipo di dati | Valore «Ignoto» possibile |
|---|---|---|
| Numero di riferimento dell'immagine digitalizzata delle impronte digitali | Obbligatorio se si forniscono le immagini digitalizzate delle impronte digitali | No |
| ▼M1 Immagine del volto (file NIST) | Facoltativo | No |
| Numero di riferimento dell'immagine del volto | Obbligatorio se si fornisce l'immagine del volto | No |
| ▼B Parametro indicante una registrazione di dati creata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/816 (parametro relativo ai dati storici) | Obbligatorio se si forniscono le immagini digitalizzate delle impronte digitali | No |
| Indicatore creato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/816 | Facoltativo | No |

([1]) N/A significa «non applicabile».
([2]) Combinazione del codice di riferimento dello Stato membro e del codice ISO dello Stato membro di condanna.
([3]) Riguarda solo i casi in cui una persona ha nome o cognome/nomi o cognomi precedenti, ad esempio il cognome da nubile.
([4]) Idem.
([5]) Con documento di viaggio si intende il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto, quali elencati nella decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).
(*) Elemento di dati alfanumerico di una registrazione di dati esistente che sarà confrontato con un rispettivo elemento di dati della registrazione di dati da creare conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

II. **Accesso e interrogazione di ECRIS-TCN — Modello di dati per il messaggio «Cercare uno Stato membro di condanna»**

Quando utilizzano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti si avvalgono del modello di dati di cui alla tabella in appresso.

| Elemento di dati | Tipo di dati |
|---|---|
| Autorità competente richiedente | Obbligatorio |
| Username del funzionario | Obbligatorio |
| Scopo del messaggio di ricerca | Obbligatorio |
| Codice di riferimento dello Stato membro | Facoltativo |
| Marca temporale dell'invio dei dati di ricerca da ECRIS RI o dal software nazionale di implementazione al sistema centrale | Obbligatorio |
| Ricerca esatta/Ricerca inesatta | Obbligatorio |
| Cognome/cognomi (*) | Facoltativo |

▼B

| Elemento di dati | Tipo di dati |
|---|---|
| Nome/nomi (*) | Facoltativo |
| Nome e cognome completi | Facoltativo |
| Data di nascita (*) | Facoltativo |
| Luogo di nascita: [Luogo]: Paese (*) | Facoltativo |
| Luogo di nascita: [Luogo]: Città | Facoltativo |
| Luogo di nascita: [Luogo]: Suddivisione amministrativa | Facoltativo |
| Luogo di nascita: [Luogo]: Codice della città | Facoltativo |
| Cittadinanza/cittadinanze (*) | Facoltativo |
| Genere | Facoltativo |
| Cognome/cognomi precedenti (*) | Facoltativo |
| Nome/nomi precedenti (*) | Facoltativo |
| Cognome/cognomi della madre | Facoltativo |
| Nome/nomi della madre | Facoltativo |
| Cognome/cognomi del padre | Facoltativo |
| Nome/nomi del padre | Facoltativo |
| Numero di identità (*) | Facoltativo |
| [Documento di identificazione]: Categoria di identificazione | Facoltativo |
| [Documento di identificazione]: Numero del documento di identificazione | Facoltativo |
| [Documento di identificazione]: Tipo di documento di identificazione | Facoltativo |
| [Documento di identificazione]: Denominazione dell'autorità di rilascio del documento di identificazione | Facoltativo |
| [Documento di identificazione]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio | Facoltativo |
| [Documento di viaggio]: Numero del documento di viaggio | Facoltativo |
| [Documento di viaggio]: Tipo di documento di viaggio | Facoltativo |
| [Documento di viaggio]: Denominazione dell'autorità di rilascio del documento di viaggio | Facoltativo |
| [Documento di viaggio]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio | Facoltativo |
| Pseudonimo | Facoltativo |
| [Alias]: Nome/nomi dell'alias (*) | Facoltativo |

▼B

| Elemento di dati | Tipo di dati |
|---|---|
| [Alias]: Cognome/cognomi dell'alias (*) | Facoltativo |
| [Alias]: Nome e cognome completi dell'alias | Facoltativo |
| [Alias]: Genere dell'alias | Facoltativo |
| [Alias]: Luogo di nascita dell'alias: [Luogo]: Paese | Facoltativo |
| [Alias]: Luogo di nascita dell'alias: [Luogo]: Città | Facoltativo |
| [Alias]: Luogo di nascita dell'alias: [Luogo]: Suddivisione amministrativa | Facoltativo |
| [Alias]: Luogo di nascita dell'alias: [Luogo]: Codice della città | Facoltativo |
| [Alias]: Data di nascita | Facoltativo |
| [Alias]: Cittadinanza/cittadinanze dell'alias | Facoltativo |
| [Alias]: Nome/nomi della madre dell'alias | Facoltativo |
| [Alias]: Cognome/cognomi della madre dell'alias | Facoltativo |
| [Alias]: Nome/nomi del padre dell'alias | Facoltativo |
| [Alias]: Cognome/cognomi del padre dell'alias | Facoltativo |
| [Alias]: [Documento di identificazione] dell'alias: Numero del documento di identificazione | Facoltativo |
| [Alias]: [Documento di identificazione] dell'alias: Tipo di documento di identificazione | Facoltativo |
| [Alias]: [Documento di identificazione] dell'alias: Denominazione dell'autorità di rilascio del documento di identificazione | Facoltativo |
| [Alias]: [Documento di identificazione] dell'alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio | Facoltativo |
| [Alias]: [Documento di viaggio] dell'alias: Numero del documento di viaggio | Facoltativo |
| [Alias]: [Documento di viaggio] dell'alias: Tipo di documento di viaggio | Facoltativo |
| [Alias]: [Documento di viaggio] dell'alias: Denominazione dell'autorità di rilascio del documento di viaggio | Facoltativo |
| [Alias]: [Documento di viaggio] dell'alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio | Facoltativo |
| Immagini dattiloscopiche digitali (file NIST) | Facoltativo |

(*) Elemento di dati che può essere scelto conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, come uno degli almeno tre elementi di dati per interrogare il sistema ECRIS-TCN.

▼B

III. **Requisiti di prestazione di ECRIS-TCN**

I requisiti di prestazione di ECRIS-TCN dovrebbero essere migliori o pari ai valori indicati nella tabella in appresso.

| Caso d'uso | Tempo di risposta in caso di operazioni distinte per il 95 % delle richieste | Tempo di risposta massimo in caso di operazioni distinte |
|---|---|---|
| Creazione/Modifica di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (senza impronte digitali) | 30 sec | 60 sec |
| Creazione/Modifica di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (con impronte digitali) | Riscontro: 30 sec<br>Conclusione: 5 min | Riscontro: 60 sec<br>Conclusione: 10 min |
| ▼M1 Creazione/Modifica di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (con immagine del volto) | Riscontro: 30 sec<br>Conclusione: 5 min | Riscontro: 60 sec<br>Conclusione: 10 min |
| ▼B Cancellazione di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (con o senza impronte digitali) | 30 sec | 60 sec |
| Visualizzazione di una registrazione di dati creata dallo stesso Stato membro (con o senza impronte digitali) | 15 sec | 30 sec |
| Ricerca dello Stato membro di condanna (ricerca esatta; senza impronte digitali) | 15 sec | 30 sec |
| Ricerca dello Stato membro di condanna (con impronte digitali) | 30 sec | 60 sec |
| Ricerca dello Stato membro di condanna (ricerca inesatta; con o senza impronte digitali) | 30 sec | 60 sec |
| Verifica della qualità dei dati relativi alle impronte digitali | 10 sec | 20 sec |